
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Testimonianza de relato, irrilevanza

La testimonianza de relato ex parte, come tale, in assenza di altri elementi, ha rilevanza processuale sostanzialmente nulla.

Tribunale di Reggio Emilia, , sezione seconda, sentenza del 27.5.2015, n. 847

...omissis...

a) In base al dettato dell'art. 276 comma 2 c.p.c. relativo all'ordine delle questioni da decidere in sentenza, occorrerebbe statuire dapprima relativamente alla legittimazione passiva della regione, della provincia o del comune, questione logicamente preliminare a tutte le altre, ma questione altresì oggettivamente complessa e sulla quale la giurisprudenza ha avuto sensibili oscillazioni; successivamente, individuato il legittimato passivo, occorrerebbe scrutinare nel merito la domanda, verificando se e in che misura debba essere accolta la domanda di risarcimento del danno proposta da Cxxxxx
Ciò detto, è avviso del Giudice che, essendo manifestamente fondata la difesa dell'attuale appellante in odine alla mancanza di prova del fatto storico dedotto come generatore del

danno, e cioè l'esistenza di un sinistro stradale provocato dall'attraversamento improvviso della carreggiata da parte di un capriolo, la domanda proposta da Cxxxx. in primo grado debba essere comunque rigettata, con conseguente accoglimento dell'appello.

Infatti, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la recentissima e notissima Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevanza officiosa delle nullità negoziali, nonché più specificamente Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885, 16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino 21/11/2010 n. 6709, App. Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001; per questo Ufficio, cfr. Trib. Reggio Emilia n. 2039/2012).

Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).

Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Conseguenza che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.

b) Tanto premesso, si osserva che, alla stregua dei pacifici principi generali processualciviltistici sul riparto dell'onere della prova, era onere del C. provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento, e cioè lo scontro tra la propria autovettura ed un capriolo improvvisamente transitato sulla carreggiata. Tale fatto storico, infatti, è stato contestato dai convenuti sin dalla comparsa di risposta di primo grado, e non poteva quindi dirsi provato ex art. 115 comma 1 c.p.c.

Ciò posto, si osserva che il giudice di pace, all'esito di una (non sempre perspicua) motivazione di sette facciate che discetta sulla legittimazione passiva, ha risolto la questione della prova del sinistro con queste quattro tre righe: "non si concorda con la difesa della convenuta sul mancato raggiungimento della prova del danno: il teste, sentito sulle circostanze relative al sinistro, ha avuto modo di confermare che sul veicolo di parte attrice c'erano delle tracce di un urto contro un animale, con altri particolari ben circostanziati".

In realtà, a tale (apparente) motivazione deve replicarsi come risulti dagli atti che nessuno abbia assistito al preteso sinistro, e che l'unico testimone escusso sia stato l'assistente di Pxxxx già risultante dagli atti, e cioè che, dopo il preteso sinistroxxx si è rivolto a lui, presso l'Ufficio della Polizia Municipale, per denunciare il fatto; e che egli si è limitato a verbalizzarne le dichiarazioni in ordine all'esistenza del sinistro ed alla sua dinamica.

Trattasi quindi, in tutta evidenza, di testimonianza de relato ex parte, come tale, in assenza di altri elementi, avente rilevanza processuale "sostanzialmente nulla" (Cass. n. 313/2011, Cass. n. 13263/2009, Cass. n. 8358/2007, Cass. n. 10297/1998, Cass. n. 43/1998, Cass. n. 9702/1996, Cass. n. 1095/1990, Cass. n. 1492/1987, Cass. n. 7062/1986, Cass. n. 3755/1985).

Né tale dichiarazione può assumere valore processuale in ragione del fatto che il teste ha riscontrato tracce di peli "di colore marroncino" sulla carrozzeria dell'autovettura, atteso che, in tutta evidenza, ciò non consente di inferire come provato, ex art. 2729 c.c., quanto comporterebbe la responsabilità della regione, e cioè uno scontro tra l'auto ed un capriolo repentinamente immessosi in una strada sita nel comune di Castellarano.

Infatti, da tali elementi non è possibile: né inferire che tali tracce appartenessero ad un capriolo o comunque ad un animale della fauna selvatica per il quale l'ente pubblico deve rispondere; né ritenere che il sinistro si sia verificato proprio in una strada sottoposta alla vigilanza della regione; né accertare la dinamica dell'eventuale sinistro, al fine di verificare la sussistenza della concreta responsabilità colposa dell'ente convenuto, indicata da C. nella violazione del precetto del *neminem ledere* ex articolo 2043 c.c.; né, da ultimo ed in modo

ancora più radicale, escludere che tali tracce siano state appositamente e volontariamente posizionate sulla carrozzeria.

Consegue che, a prescindere da ogni valutazione sulla legittimazione passiva della regione, della provincia o del comune, la domanda risarcitoria proposta da xxxxxx deve essere rigettata per assenza di prova del fatto generatore del danno, ciò che impone l'accoglimento dell'appello.

Del tutto priva di spessore giuridico è infatti l'argomentazione difensiva dell'appellato xx., secondo il quale, avendo la regione Emilia - Romagna pagato quanto oggetto di condanna ad opera del giudice di pace, la regione stessa avrebbe "implicitamente rinunciato alla proposizione dell'appello (pag. 6 conclusionale).

Sul punto, è infatti facile osservare che la regione ha pagato quanto oggetto di condanna poiché la sentenza di primo grado è ex lege provvisoriamente esecutiva; e nessuno dei comportamenti tenuti dalla regione può minimamente lumeggiare un'acquiescenza nei confronti della sentenza ritualmente e tempestivamente impugnata.

c) Sulla base di quanto sopra, l'appello va accolto, ed in totale riforma della sentenza di primo grado, va rigettata l'originaria domanda proposta da xxxxxx e contraddittorietà dell'iter processuale seguito del giudice di primo grado (che ha dapprima ordinato la citazione in giudizio di due parti poi ritenute passivamente non legittimate, ed in sentenza ha sostanzialmente omesso di motivare sulla principale questione rilevante ai fini del decidere il merito), integra una delle "gravi ed eccezionali ragioni" che, ex articolo 92 comma 2 c.p.c. razione temporis vigente, impongono la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio, non parendo ragionevole condannare la parte soccombente a rifondere le spese di lite, ex aliis, di chi è stato evocato in giudizio su ordine del giudice di pace, e dallo stesso poi ritenuto non legittimato passivamente.

p.q.m.

Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti in totale riforma della sentenza n. 1/2014 emessa dal giudice di pace di Scandiano il 17/9/2013-13/1/2014:

- rigetta l'originaria domanda xxxxxx.;
- compensa tra tutte le parti le spese di lite.